

ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 20 MAGGIO 2004 PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DA VALERE PER LA PROVINCIA DI FIRENZE

L'anno 2006, addì 29 del mese di giugno in Firenze

BR

TRA

- la Sezione edilizia dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze rappresentata dal Presidente Boris Baldini con l'intervento della Commissione Sindacale composta da Marzio Cacciamani e Riccardo Spagnoli assistiti da Giorgio Pizzuti dell'Associazione stessa

BR
BR

E

Mastrocola
Michele
IFC
DC
W
M

le Segreterie provinciali di FILLEA-CGIL di Firenze presente nella persona di Manola Cavallini, Fabrizio Conti, Paola Galgani, Flavia Villani, Moreno Caccerini, Roberto Bacci, Nicola Ginsburg, Pierluigi Ontanetti, Goretti Innocenzo Sesto, Mastrocola Michele, Borella Chiara Francesca, Tagliaferri Giuliano, Bollini Massimo, Rutilensi Barbara, Velaj Edmond, Ben Amer Rachid, Moretti Paolo, Catalani Stefano, Pini Stefano, Foutsias Damiano, Rocco Filippo e Vezzosi Alberto, FILCA-CISL di Firenze presente nella persona di Nicola Longo, Stefano Iaccarino, Stefano Matelici, Nicola Di Domenico, Gianni Tentoni, Giuseppe Figlioli, Pietro Russi, Quinzi Giuseppe, Bertani Delia, Mazziotti Rosaria, Vicini Alessandro, Atzeni Gavino e Catenaro Filippo, FeNEAL-UIL di Firenze presente nella persona di Ernesto D'Anna, Domenico Vomero e Domenico Pisillo, Zucchini Laura, Romano Francesco, Baroni Esilio e Ciampi Giovanni.

W

W

W

W
W
W

VISTO

- gli articoli 38 e 46 del CCNL 20 maggio 2004 imprese edili ed affini;
- l'accordo nazionale 23 marzo 2006 tra ANCE e FILCA-CISL, FILLEA-CGIL e FeNEAL-UIL;
- il CCPL 15 luglio 2002 imprese edili ed affini Provincia di Firenze;

Si conviene e si stipula il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del CCNL 20 maggio 2004, da valere nella provincia di Firenze per i dipendenti delle imprese edili ivi operanti.

W

RU

W

W

W

W

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità all'accordo nazionale **23 marzo 2006**, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e **38** del CCNL **20 maggio 2004** e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997 n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal CCNL **20 maggio 2004** - le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Firenze, dell'andamento del settore e dei suoi risultati nonché degli ulteriori indicatori: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo, numero complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati, numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali, numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero di ore autorizzate dall'INPS per intervento della CIG.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, entro il mese di aprile, nel rispetto dei limiti di cui all'accordo nazionale **23 marzo 2006**.

La determinazione annuale del valore dell'elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1 ottobre / 30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1 ottobre **2004** / 30 settembre **2005**, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati al periodo fisso di riferimento.

Le parti procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:

- acquisendo i dati relativi agli indicatori;
- acquisendo informazione dall'Osservatore di settore, dagli Enti paritetici e dagli altri centri di monitoraggio, sulla attendibilità – per il periodo considerato – degli indicatori;
- individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni.

Torquato

P. U.

Montesil

Hiar

AB

per

CFB

BA.

Le parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame formalizzando le intese raggiunte.

Le parti all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

L'elemento economico territoriale di cui agli articoli 38, lett. d), e 46 del CCNL 20 maggio 2004 è stabilito nella misura del 3% dei minimi di paga base e di stipendio con decorrenza 1° luglio 2006 e nella ulteriore misura del 4% dei minimi di paga e di stipendio con decorrenza 1° settembre 2007. Tali percentuali sostituiscono il tetto del 14% già individuato con il CCPL 15 luglio 2002.

Relativamente, quindi, agli anni 2006 e 2007 gli importi definiti in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate – ed erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale sono i seguenti:

categorie	dal 1.7.2006		dal 1.9.2007	
	orario	mensile	Orario	Mensile
Quadri e impiegati di 1^ super	-	35,92	-	83,81
Impiegati di 1^	-	32,32	-	75,42
Impiegati di 2^	-	26,94	-	62,85
Impiegati e operai di quarto livello	0,15	25,14	0,34	58,66
Impiegati di 3^ e op. specializzati	0,14	23,34	0,32	54,47
Impiegati di 4^ e op. qualificati	0,12	21,01	0,28	49,02
Impiegati di 4^ I° impiego e op. comuni	0,10	17,96	0,24	41,90
Custodi, portinai, fattorini	0,09	-	0,21	-
Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)	0,08	-	0,19	-

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25/3/1997, n. 67 convertito nella legge 23/5/1997, n.135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla

Tarf L P.U M.R [Signature] [Signature] [Signature]

INDENNITA' DI TRASPORTO

BA.

Con decorrenza dal 1° luglio 2006 i valori dell'indennità di trasporto di cui all'art. 13 del CCPL 15 luglio 2002 sono incrementati del 13% ed hanno quindi i seguenti valori:

a) Operai

- 1) € 0,09 orarie per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate;
- 2) € 0,03 orarie per i lavoratori prelevati nei luoghi di raccolta;
- 3) € 0,18 orarie per chi usufruisce di servizi FS o autolinee più servizi pubblici municipalizzati;
- 4) € 0,16 orarie per chi usufruisce di servizi FS e prelevati da mezzi dell'azienda nei luoghi di raccolta.

b) Impiegati

- 1) € 15,64 mensili
- 2) € 4,54 mensili
- 3) € 31,28 mensili
- 4) € 27,37 mensili

In applicazione di quanto previsto nella nota a verbale dell'art. 13 CCPL 15/7/2002, le indennità previste a coloro che vengono presi dall'azienda nei luoghi di raccolta, ovvero € 0,02 orari e € 4,02 mensili, vengono incrementate del 29% risultante dalla somma del 16% (CCPL 15/7/2002) e 13% (CCPL in questione).

Handwritten signatures and initials:

Top left: *[Signature]*

Top center: *Tub L*

Top right: *[Signature]*

Middle left: *[Signature]*

Middle center: *Hestozel*

Middle right: *[Signature]*

Bottom left: *[Signature]*

Bottom center: *[Signature]*

Bottom right: *[Signature]*

Bottom center: *P.U*

MALATTIA

BR.

Fermo restando quanto già previsto dall'art. 26 del CCNL 20/5/2004, per le assenze per malattia iniziate successivamente al 1° ottobre 2006 si conviene ad integrazione dell'articolo contrattuale sopra richiamato, in via sperimentale fino al 30 settembre 2007 data entro la quale verrà effettuata una verifica sugli sviluppi derivanti dall'applicazione della disposizione, che le imprese erogino all'operaio non in prova per l'assenza per malattia un trattamento economico con le stesse modalità previste per l'integrazione di malattia contrattualmente definita.

La quota oraria di cui al comma precedente è calcolata applicando alla retribuzione oraria il seguente coefficiente:

- per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia sia pari o inferiore a 7 giorni : 0,500

Il trattamento di cui sopra spetta all'operaio nei limiti di tre eventi di malattia, regolarmente certificato, all'anno.

Il trattamento di malattia in questione è rimborsato dalla Cassa Edile all'impresa in regola con i contributi ad essa dovuti. Il rimborso verrà effettuato secondo le modalità che saranno definite dalle parti entro il 30 settembre 2006.

Mark 20
P.U.

REVISIONE CONTRIBUTI

PA.

In relazione al CCNL 20/5/2004 ed all'accordo nazionale del 31/5/2005, si conviene di avviare un confronto fra le parti con l'obiettivo di razionalizzare ed omogeneizzare gli enti paritetici, attraverso sinergie e collaborazioni, nell'attività di ciascun ente. In particolare, in considerazione della revisione contributiva del presente accordo, dovrà essere forte la determinazione di imprimere una nuova gestione agli Enti così da trovare economie di scala a cominciare dalla costituzione e dall'utilizzo di banche dati comuni, dalla gestione del personale, dalla gestione fornitori, dalla gestione finanziaria sempre nella salvaguardia del capitale originario, peraltro oggi a rischio non tanto come capitale investito ma quanto come erosione del capitale netto.

Resta inteso che qualora dovessero presentarsi in futuro necessità per la copertura di costi di gestione, saranno operate le necessarie azioni di adeguamento contributivo; allo stesso modo si opererà anche nell'ipotesi di un eventuale riduzione contributiva conseguente al formarsi di avanzi di gestione.

Pertanto con decorrenza 1° luglio 2006 si conviene di operare le seguenti rettifiche contributive:

Contributo cassa edile art. 37	riduzione dello 0,30%
Contributo APEO	riduzione dell'1,00%
Contributo consorzio Formedil	soppresso (0,20%)
Contributo Prevedi	riduzione dello 0,20%
Contributo aggiuntivo	riduzione dello 0,05%
Carenza malattia	nuovo 0,30%
Contributo formazione e sicurezza	incremento dello 0,06%

[Handwritten signatures and initials are present below the table, including names like 'P.U.', 'M', 'N', 'P.A.', 'Lion', 'M.A.', 'B', 'S', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z']

VALIDITA' E DURATA

Il presente Contratto Integrativo Provinciale decorre dal 1° luglio 2006, salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli, ed avrà validità fino al 31 dicembre 2009, fatte salve disposizioni diverse derivanti da contrattazione nazionale.

Luigi Cole

Luigi Glor
Renzo Covello
Ma. B.

Letto, approvato e sottoscritto

~~*[Signature]*~~
~~*[Signature]*~~
~~*[Signature]*~~
Luigi Cole
Ricardo Lopez
[Signature]

Giulia Longo
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]